



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RAFFRONTO TRA:

- 1) TESTO DELLE NORME TECNICHE APPROVATO CON D.C.R. N. 107 DEL 5/11/2009**
- 2) TESTO MODIFICATO SULLA BASE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA PERVENUTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO**
- 3) ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA PERVENUTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO E MODIFICHE D'UFFICIO**

NOVEMBRE 2011

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 6 – Definizioni (... omissis...) h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;</p>	<p>Art. 6 – Definizioni (... omissis...) h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: In sede di riunione del Tavolo Tecnico di Semplificazione del 15/9/11 tra Regione e Confindustria Veneto è stato proposto di modificare la definizione di acque reflue industriali uniformandola a quella presente nel D.Lgs 152/2006 art.74 comma 1 lettera h), escludendo le acque meteoriche di dilavamento. Queste ultime possono essere sì sottoposte a trattamento e autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006, ma senza rientrare nella definizione di acque reflue industriali.</p> <p>RISPOSTA: In relazione a quanto emerso durante la riunione del 15/9/11, si propone, al fine di non ingenerare confusione, di non considerare le acque meteoriche di dilavamento come formalmente "riconducibili" alle acque reflue industriali, ma comunque di mantenerle, nei casi e nei modi stabiliti ai commi 1 e 3 dell'art. 39, soggette al trattamento, all'autorizzazione da parte dell'Autorità competente e al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali, sul suolo e in fognatura (a seconda dei casi), di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Pertanto all'art. 6 (Definizioni), lettera h), sono eliminate le parole "in generale,"; sono eliminate inoltre le parole "sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento ..." fino a "...pregiudizi ambientali".</p>
<p>Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale 4. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità in altri corpi idrici appartenenti allo stesso bacino, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 2.</p>	<p>Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale 4. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità in altri corpi idrici appartenenti allo stesso bacino, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 3.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: correzione di un errore materiale: alla fine del comma era scritto "comma 2" al posto della dicitura corretta "comma 3".</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale</p> <p>6. In attesa dell'emanazione di una precisa e univoca metodologia a livello nazionale per la classificazione dei corpi idrici, questa verrà eseguita sulla base delle indicazioni tecniche già contenute nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 152/1999; nel contempo, verranno attuati studi, ricerche e monitoraggi pilota finalizzati all'utilizzo degli indicatori per la classificazione di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda gli standard di qualità delle sostanze pericolose, ci si attiene a quanto indicato al successivo articolo 10.</p>	<p>Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale</p> <p>6. La classificazione dei corpi idrici deve essere eseguita nei modi indicati dall'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.M. 260/2010, anche sulla base degli studi, ricerche e monitoraggi pilota che sono stati condotti ai fini dell'utilizzo dei nuovi indicatori biologici. Prima dell'emanazione del D.M. 260/2010, la classificazione è stata eseguita sulla base delle indicazioni tecniche già contenute nell'Allegato 1 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Dopo l'emanazione del DM 260/2010, che detta i criteri tecnici per la classificazione dei corpi idrici, è necessario modificare l'originario comma 6 dell'art.8 del PTA che si riferiva ad un periodo in cui le nuove disposizioni sulla classificazione non erano ancora state emanate.</p>
<p>Art. 9 – Acque a specifica destinazione</p> <p>2. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015, fermo restando l'obbligo di rispetto degli standard di qualità di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, al 31 dicembre 2008.</p>	<p>Art. 9 – Acque a specifica destinazione</p> <p>2. Per le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile deve essere condotto il monitoraggio, e devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità, di cui al punto A.3.8 dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Per le acque destinate alla balneazione si applica quanto stabilito al comma 6. Per le acque destinate alla vita dei pesci o alla vita dei molluschi devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: In funzione dell'entrata in vigore del DM 260/2010 (che sostituisce l'allegato 1 al D.Lgs 152/2006), dell'abrogazione della Direttiva 75/440/CE (concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) e della conseguente modifica dei criteri di classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, è necessario modificare il comma 2 dell'art. 9 in quanto il riferimento all'allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 non è più valido per le acque destinate alla potabilizzazione ma rimane valido solo per le acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi. Alla fine del comma è inoltre eliminato il riferimento alla scadenza 31/12/08 in quanto già trascorsa.</p>
<p>4. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite all'art. 80 del</p>	<p>4. IL COMMA E' ELIMINATO</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: la Direttiva 2000/60/CE, all'art. 22 comma 1, prevede l'abrogazione, dopo sette anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa, della Direttiva 75/440/CE del 1 giugno 1975,</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>D.Lgs. n. 152/2006 e alla tabella 1/A dell'allegato 2 alla Parte terza del medesimo decreto. Negli altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015.</p>		<p>concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (dalla quale sono derivate le disposizioni della legislazione italiana in materia), e della Direttiva 79/869/CE, relativa ai metodi di misura e alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Il Ministero dell'Ambiente, con nota n. 8919/QdV/DI/I del 16/4/2008 inviata alla Regione Veneto, ha specificato che, pur considerando che il D.Lgs. 152/2006 non prevede l'abrogazione degli art. 80 e 81 che prevedevano le categorie A1, A2 e A3 e che recepivano la Direttiva 75/440/CE, il monitoraggio previsto ai sensi dei citati articoli deve essere sostituito dal monitoraggio da condurre secondo le specifiche di cui all'allegato V della Direttiva 2000/60/CE. Il comma 4 dell'art. 9 pertanto, che fa riferimento alle classificazioni A1, A2 e A3 che non sono più in vigore, può essere eliminato.</p>
<p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, anche dopo il 31 dicembre 2015 possono essere destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate nella categoria A3, quando l'inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per acque superficiali di categoria A2.</p>	<p>5. IL COMMA E' ELIMINATO</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Idem come sopra</p>
<p>6. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, "Attuazione delle direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione" e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di controllo, i punti di prelievo e i risultati del monitoraggio sono contenuti nell'elaborato "Sintesi degli aspetti conoscitivi". Verrà progressivamente attuato il</p>	<p>6. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010. Le modalità di controllo, i punti di prelievo e i risultati del monitoraggio eseguito ai sensi del previgente D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, e successive</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO per intervenuta nuova normativa statale: D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/1982.</p>	<p>modifiche ed integrazioni sono contenuti nell'elaborato "Sintesi degli aspetti conoscitivi".</p>	
<p>Art. 10 – Standard di qualità per le sostanze pericolose 1. Gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, sono fissati dalla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Tali standard sono utilizzati anche per la classificazione dei corpi idrici, di cui all'art. 8 comma 6.</p>	<p>Art. 10 – Standard di qualità per le sostanze pericolose 1. Gli standard di qualità ambientale delle acque superficiali sono quelli stabiliti dall'art. 78 del D.Lgs. 152/2006.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Dopo l'approvazione del PTA, sono stati emanati il D.lgs. 219/2010, che ha modificato e sostituito l'art. 78 del D.Lgs 152/2006, e il DM 260/2010, che ha introdotto i nuovi criteri per la classificazione dei corpi idrici.</p>
<p>3. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, la tabella di riferimento per la definizione degli standard di qualità è la tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 integrata dalla tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto.</p>	<p>3. IL COMMA E' ELIMINATO</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: il comma è ritenuto ora ridondante in quanto le necessarie disposizioni in materia di acque destinate alla vita dei molluschi sono contenute all'art. 9 comma 2.</p>
<p>4.. La classificazione delle acque marino-costiere e lagunari, in attesa dell'emanazione a livello nazionale di una precisa e univoca metodologia di classificazione, è effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 6 e, per quanto riguarda lo stato ambientale, è effettuata sulla base delle indicazioni tecniche date dalle seguenti tabelle 1 e 2. Le soglie si intendono quelle della tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>TABELLA - omissis</p>	<p>4. IL COMMA E' ELIMINATO</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Il comma è superato dal nuovo D.M. 260/2010 sulla classificazione dei corpi idrici, che sostituisce l'allegato 1 al D.Lgs 152/2006.</p>
<p>5. In relazione agli obiettivi fissati ai precedenti commi, entro il 15 dicembre 2021 le sostanze pericolose prioritarie (PP) devono tendere al valore naturale per le sostanze presenti in natura e allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.</p>	<p>5. Entro il 20 novembre 2021, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite devono essere eliminate le sostanze pericolose prioritarie (PP) di cui alla tab. 1/A dell'allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Il D.lgs. 152/2006, art. 78, comma 7 ha cambiato le previgenti disposizioni per quanto riguarda le sostanze pericolose.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 11 – Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose</p> <p>1. I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di cui alla tabella 2 dell'allegato B e alla tabella 3 dell'allegato C del presente Piano e alle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, devono eseguire, nei tempi e modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale che sarà emanato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, un autocontrollo delle proprie acque reflue.</p>	<p>Art. 11 – Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose</p> <p>1. I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, devono eseguire, nei tempi e modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale, un autocontrollo delle proprie acque reflue. La presenza negli scarichi di metalli quali cromo esavalente, rame, selenio e zinco, non contenuti nelle tabelle 1/A e 1/B dell'all. 1 alla parte III del 152/06, deve essere evidenziata in sede di autorizzazione; l'amministrazione competente per l'autorizzazione allo scarico può richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire le relative prescrizioni relativamente a queste sostanze.</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Si propone di eliminare il riferimento alla tabella 2 dell'Allegato B e alla tabella 3 dell'Allegato C, in quanto le uniche sostanze che possono avere rilievo nell'economia di quanto disposto dall'art. 11 sono quelle di cui alle tabelle dell'Allegato 1 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>La norma è finalizzata a consentire all'amministrazione di risalire alle cause ed intervenire sulle stesse ove siano superati gli obiettivi di qualità. E' quindi improprio considerare le tabelle relative alle qualità degli scarichi, ancorché le stesse possano riguardare (ma non sempre riguardano) le medesime sostanze. In quest'ottica peraltro sarebbe più coerente che la presenza delle sostanze in questione negli scarichi venisse evidenziata in sede di autorizzazione, essendo poi onere dell'amministrazione richiedere caso per caso, e non con un provvedimento generale, le informazioni che sono veramente necessarie. In altri termini non si vede perché prevedere un obbligo generale di autocontrollo e comunicazione a carico delle aziende in vista di un eventuale necessità amministrativa ove dovessero essere non conseguiti gli obiettivi di qualità; più logico è costruire "l'archivio" degli scarichi per i quali solo all'occorrenza poi chiedere informazioni ed adempimenti.</p> <p>RISPOSTA: Si concorda con la soppressione del riferimento alla tabella 2 dell'allegato B alle norme tecniche del PTA, soprattutto perché le sostanze della tabella 2 dell'allegato B del PTA (corrispondente alla tabella 3/A dell'all. 5 alla parte III del dlgs. 152/06) sono tutte contenute anche in tabella 1/A dell'all. 1 alla parte III del 152/06. La soppressione quindi è giustificata dall'esigenza di evitare ridondanze e sovrapposizioni, e quindi si</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
		<p>inquadra in un'ottica di semplificazione.</p> <p>Si concorda anche con la soppressione del riferimento alla tabella 3 dell'allegato C (corrispondente alla tabella 5 allegato 5 al D.lgs 152/06) in quanto la maggior parte delle sostanze di tale tabella sono contenute nelle tabelle 1/A e 1/B dell'all. 1 alla parte III del 152/06. La soppressione quindi, anche in questo caso, è giustificata dall'esigenza di evitare ridondanze e sovrapposizioni. Le altre sostanze della tabella 3 dell'allegato C, non contenute nelle tabelle 1/A e 1/B dell'all. 1 alla parte III del 152/06 (cromo esavalente, rame, selenio e zinco), non presentano standard di qualità per la matrice acqua.</p> <p>La presenza di questi metalli (cromo esavalente, rame, selenio e zinco) negli scarichi, deve essere tuttavia evidenziata in sede di autorizzazione; è onere dell'amministrazione competente per l'autorizzazione allo scarico richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire le relative prescrizioni relativamente a queste sostanze</p>
<p>6. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 4 deve effettuare una caratterizzazione quali quantitativa dei rifiuti liquidi, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta avvenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore dell'impianto di depurazione deve effettuare una verifica di conformità, con installazione all'ingresso e all'uscita dell'impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in automatico; il gestore dell'impianto di depurazione deve predisporre idonei sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare.</p>	<p>6. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 5 deve effettuare una caratterizzazione quali quantitativa dei rifiuti liquidi, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta avvenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore dell'impianto di depurazione deve effettuare una verifica di conformità, con installazione all'ingresso e all'uscita dell'impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in automatico; il gestore dell'impianto di depurazione deve predisporre idonei sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Correzione di errore materiale: inserire "comma 5" al posto dell'errato riferimento al "comma 4".</p>
<p>Art. 16 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli 2. (omissis)</p>	<p>Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli 2. (omissis)</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: E' opportuno precisare che il Piano di utilizzazione deve regolamentare l'impiego non solo dei fertilizzanti (che comprendono i concimi chimici) ma anche di altri materiali o prodotti con</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. (omissis)</p>	<p>Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari.</p>	<p>funzione fertilizzante, ammendante o correttiva.</p>
<p>Art. 20 – Obblighi di collettamento</p> <p>2. Gli agglomerati sono individuati nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, e saranno individuati con una maggiore precisione con provvedimento della Giunta regionale, entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>	<p>Art. 20 – Obblighi di collettamento</p> <p>2. Gli agglomerati, dei quali una prima individuazione è presente nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, sono stati individuati con una maggiore precisione con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3856 del 15/12/2009; la loro individuazione potrà subire ulteriori modifiche a seconda di nuovi elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: E' necessario aggiornare il comma alla luce dell'approvazione dell'individuazione degli agglomerati da parte della Giunta Regionale.</p>
<p>5. La valutazione di cui al comma 3 è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie contermini sia inferiore a 500 m e qualora la morfologia del territorio non sia sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed infrastrutturali che siano d'ostacolo.</p>	<p>5. La valutazione di cui al comma 4 è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie contermini sia inferiore a 500 metri e qualora la morfologia del territorio non sia sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed infrastrutturali che siano d'ostacolo.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Correzione di errore materiale: inserire “comma 4” al posto dell'errato riferimento al “comma 3”.</p>
<p>8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le reti esistenti che non sia possibile separare; per esse deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura.</p>	<p>8. Anche per le reti esistenti che non sia possibile separare deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Si propone di inserire la possibilità di deroga o di valutazione delle situazioni particolari dove non vi sia la possibilità tecnica di separazione delle reti a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Questa previsione è presente al comma 6 per le reti fognarie di nuova realizzazione, mentre non è contemplata per l'obbligo di separazione delle reti fognarie degli insediamenti esistenti dove i motivi tecnici ed economici (oltre che occasionalmente anche ambientali) sono di fatto molto più rilevanti e pressanti. Si propone quindi di riprendere ed inserire la previsione anche al comma 8.</p>

○

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
		<p>RISPOSTA: Il comma 8 in realtà – a differenza del comma 6 (che peraltro non dà scadenze) – non prescrive l'obbligo di separazione delle reti, poiché si riferisce proprio a quelle situazioni in cui si ammette che non è possibile separare le reti. Prescrive invece la mera eliminazione progressiva dalla fognatura (mista) delle acque cosiddette non inquinate ("bianche"), anche senza realizzare una vera e propria rete di raccolta di queste ultime, bensì attraverso singoli recapiti in acque superficiali o nel suolo. Il comma 8 pertanto dispone che la fognatura, pur rimanendo mista, deve ricevere in misura sempre minore recapiti di acque "bianche" - anche se probabilmente non sarà possibile ridurli a zero – al fine di evitare la presenza di sfiori con conseguente scarico nell'ambiente di acque fortemente inquinate. Per maggior chiarezza il comma 8 può essere riscritto eliminando le parole: "Le disposizioni del comma 7 si applicano" e le parole "; per esse".</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche</p> <p>6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.</p>	<p>Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche</p> <p>6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: a seguito di osservazioni espresse verbalmente dal Comune di Selvazzano si è evidenziata una situazione che con tutta probabilità può essere generalizzata a moltissimi altri Comuni veneti, ossia la mancanza di disposizioni certe, nel Piano di Tutela delle Acque, riguardanti la legittimità dei sistemi di trattamento individuali già esistenti alla data di approvazione del Piano di tutela delle Acque. Già esistevano le disposizioni della circolare regionale 12/2002, ma si ritiene preferibile regolamentare la materia anche a livello di Piano di tutela delle acque.</p>
<p>Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.</p>	<p>Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: In relazione al comma 4, si veda la modifica relativa all'art. 32</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>9. Con riferimento a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 20, nei sistemi di trattamento di cui al comma 8, nei limiti della capacità depurativa degli stessi, è possibile trattare anche acque reflue industriali a prevalente carico organico, per le quali il trattamento biologico sia efficace, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, purché ciò non comprometta il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento biologico non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione della Tabella 1 riportata in Allegato B - colonna "scarico in acque superficiali" e della Tabella 2 Allegato B, prima dell'immissione in fognatura.</p>	<p>9. Con riferimento a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 20, nei sistemi di trattamento di cui al comma 8, nei limiti della capacità depurativa degli stessi, è possibile trattare anche acque reflue industriali, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, purché ciò non comprometta il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale e purché non sia compromessa la funzionalità dell'impianto di trattamento finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione della Tabella 1 riportata in Allegato B - colonna "scarico in acque superficiali" e della Tabella 2 Allegato B, prima dell'immissione in fognatura.</p>	<p>OSSERVAZIONE PROVINCIA DI BELLUNO + BIM + CONFINDUSTRIA: Si propone di eliminare il riferimento al "prevalente carico organico", in quanto non permetterebbe più a circa 40 aziende del territorio bellunese di recapitare i propri scarichi in fognatura servita da impianto di depurazione di potenzialità compresa tra la soglia S e 2000 AE, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione.</p> <p>RISPOSTA: Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto l'eliminare le parole "a prevalente carico organico" non pregiudica la possibilità di raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. Infatti al comma 9 è specificato in ogni caso che: 1) il trattamento di scarichi industriali è possibile nei limiti della capacità depurativa degli impianti, 2) deve essere garantito il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale e 3) eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione in acque superficiali e i limiti per unità di prodotto già prima dell'immissione in fognatura. Per maggiore sicurezza si ritiene di inserire il requisito della garanzia di funzionalità dell'impianto di trattamento.</p>
<p>Art. 24 – Limiti allo scarico per le acque reflue urbane</p> <p>4. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'art.18 comma 2 devono, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, possono essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 22 e 23 ed i limiti di tabella 1 Allegato A Colonna D. Gli scarichi di impianti di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. possono rientrare nei limiti di colonna C della tabella 1 - Allegato A, purché la portata media annua del corpo idrico recettore sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico.</p>	<p>Art. 24 – Limiti allo scarico per le acque reflue urbane</p> <p>4. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'articolo 18 comma 2 devono, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, possono essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 ed i limiti di Tabella 1 Allegato A, secondo lo schema indicato in Tabella 2 Allegato A. Gli scarichi di impianti di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. possono rientrare nei limiti di colonna C della Tabella 1 - Allegato A, purché la portata media annua del corpo idrico recettore sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico.</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Viene corretto un errore materiale: viene eliminato il riferimento alla colonna D, erroneamente rimasto nel Piano approvato nel 2009 e in contraddizione con il comma 2. Al suo posto, in conformità al comma 2, sono introdotte le parole: "secondo lo schema indicato in Tabella 2 allegato A".</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili</p> <p>1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella Tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione. Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano; gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12 attraverso bacini scolanti devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p> <p>TABELLA - omissis</p>	<p>Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili</p> <p>1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella Tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione. Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano; gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) attraverso bacini scolanti devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p> <p>TABELLA - omissis</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: viene corretto un errore materiale: dalla seconda parte del comma vengono tolte le parole “del comma 1 dell'articolo 12” in quanto ripetute e ridondanti.</p>
<p>Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane</p>	<p>Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane</p> <p>COMMA AGGIUNTO: 2 sexies. Il programma di interventi di cui al comma 2 quater, presentato entro il termine di cui al</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Si propone deroga per permettere lo scarico di acque reflue industriali anche in fognature asservite da vasche Imhoff, nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3 dell'Al. 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006. Con DGR</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
	<p>comma 2 bis, può contenere eventualmente, solo per particolari e limitati casi, la segnalazione di difficoltà tecnico-economiche, legate alla conformazione geomorfologica del territorio, nel predisporre il trattamento autonomo degli scarichi o di una parte di essi, nonché la verifica della ridotta significatività degli scarichi industriali in rapporto alla qualità dello scarico finale del sistema primario. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico valuta tali situazioni e per esse ha facoltà di disporre, anche per una parte dello scarico, una proroga motivata del termine del 1 gennaio 2015 oppure di consentire il prosieguo motivato dello scarico, o di parte di esso, nella fognatura servita dalla vasca Imhoff; lo scarico deve comunque rispettare i limiti di accettabilità in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs n. 152/2006.</p>	<p>n. 145 del 15/2/2011 è stata concessa una deroga temporale per l'applicazione del comma 4 dell'art. 22 del PTA: al punto 2-quater di detta DGR si stabilisce che entro il termine di cui al punto 2-bis le imprese che scaricano acque reflue industriali nelle reti servite dai sistemi primari di cui al comma 2 dell'art. 22 possono presentare all'Autorità competente un programma di interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi. Gli interventi individuati dal suddetto programma devono essere realizzati entro il 31/12/2014. Qualora il programma degli interventi sia presentato entro il termine di cui al comma 2-bis le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 entrano in vigore il 1/1/2015. Ora, alle predette imprese rimarrebbero però solamente due alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dirottare gli scarichi in corso d'acqua, poiché quasi mai vengono autorizzati scarichi nel sottosuolo. In vari casi i costi per realizzare le canalizzazioni sono troppo elevati, oppure le stesse interesserebbero terreni i cui proprietari si oppongono alla loro realizzazione; - installare un impianto di depurazione per il riciclo dell'acqua, ma le aziende che esercitano in particolare nei territori montani, solitamente, sono piccole imprese che difficilmente potranno investire in impianti di trattamento autonomi, costosi e la cui gestione, anche questa onerosa, dovrebbe essere commissionata a ditte specializzate allo scopo di poter garantire scarichi entro i limiti di norma. <p>Inoltre in taluni casi nessuna delle prospettive sopra evidenziate risulterebbe fattibile, con conseguenze facilmente immaginabili. Quanto richiesto dalle norme tecniche aumenterà i costi di gestione.</p> <p>RISPOSTA: Si accoglie con precisazioni. Si fa innanzitutto presente che la modifica-integrazione dell'art. 32 del Piano di tutela delle acque (PTA), contenente una deroga temporale (un anno) per l'applicazione del comma 4 dell'art. 22 del PTA e</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
		<p>contenuta nella DGR 145 del 15/2/11, è stata, come tale, espressamente richiesta dall'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato (APPIA) della provincia di Belluno, che come noto comprende molte aziende situate proprio in territorio montano.</p> <p>Nel caso di piccole imprese, occorre innanzitutto verificare se gli scarichi da esse prodotti rientrano tra le acque reflue assimilate alle domestiche, sulla base del rispetto della tabella di cui al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA. In tal caso queste possono essere recapitate nella fognatura a servizio della vasca Imhoff.</p> <p>E' preferibile valutare caso per caso, e solo in casi eccezionali concedere un'eventuale deroga, sulla base di adeguata documentazione presentata dall'azienda che deve dimostrare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'eccessiva onerosità del trattamento e scarico autonomo a fronte dei benefici ambientali conseguibili.</p> <p>Gli industriali collettati alla pubblica fognatura contribuiscono alla quantificazione del carico generato dall'agglomerato. Nel caso di trattamento presso vasche Imhoff si incrementa il carico non adeguatamente trattato. La colonna di tab. 3 contiene molti parametri i cui limiti sono stati impostati pensando ad un sistema di trattamento appropriato e non ad un semplice primario, che è in grado di trattare (peraltro non in modo ottimale) scarichi domestici ma non adeguatamente scarichi produttivi.</p> <p>All'art. 32 delle Norme Tecniche del PTA, dopo il comma 2 quinquies, è inserito un comma 2 sexies.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio																																								
<p>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</p> <p>1. (omissis) e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:</p> <table border="1" data-bbox="331 600 692 858"> <tr><td>Temperatura</td><td>30°C</td></tr> <tr><td>pH</td><td>7,5 ÷ 8,5</td></tr> <tr><td>Solidi sospesi</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>COD</td><td>500 mg/L</td></tr> <tr><td>BOD₅</td><td>250 mg/L</td></tr> <tr><td>N totale</td><td>80 mg/L</td></tr> <tr><td>N ammoniacale</td><td>30 mg/L</td></tr> <tr><td>P totale</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Tensioattivi</td><td>4 mg/L</td></tr> <tr><td>Oli e grassi</td><td>40 mg/L</td></tr> </table> <p>Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso di scarico sul suolo</p>	Temperatura	30°C	pH	7,5 ÷ 8,5	Solidi sospesi	200 mg/L	COD	500 mg/L	BOD ₅	250 mg/L	N totale	80 mg/L	N ammoniacale	30 mg/L	P totale	10 mg/L	Tensioattivi	4 mg/L	Oli e grassi	40 mg/L	<p>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</p> <p>1. (omissis) e.3 le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:</p> <table border="1" data-bbox="999 571 1413 834"> <tr><td>Temperatura</td><td>30°C</td></tr> <tr><td>pH</td><td>5,5 ÷ 9,5</td></tr> <tr><td>Solidi sospesi</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>COD</td><td>500 mg/L</td></tr> <tr><td>BOD₅</td><td>250 mg/L</td></tr> <tr><td>Azoto Nitrico come N</td><td>30 mg/L</td></tr> <tr><td>Azoto ammoniacale come NH₄</td><td>30 mg/L</td></tr> <tr><td>P totale</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Tensioattivi</td><td>4 mg/L</td></tr> <tr><td>Oli e grassi</td><td>40 mg/L</td></tr> </table> <p>Qualora un insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono quelli della tabella 1 dell'allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in rete fognaria"; quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p> <p>Qualora l'insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale <u>non</u> sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 1 dell'allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in acque superficiali", nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi in acque</p>	Temperatura	30°C	pH	5,5 ÷ 9,5	Solidi sospesi	200 mg/L	COD	500 mg/L	BOD ₅	250 mg/L	Azoto Nitrico come N	30 mg/L	Azoto ammoniacale come NH ₄	30 mg/L	P totale	10 mg/L	Tensioattivi	4 mg/L	Oli e grassi	40 mg/L	<p>OSSERV. SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE (SISP), 17/10/11: Si considera notevolmente restrittivo il range di pH presente nella tabella al punto e.3 del comma 2 dell'art. 34 (7,5 - 8,5), anche alla luce del valore presente in Tab. 3 dell'All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 (5,5 – 9,5), e se ne chiede conferma.</p> <p>Inoltre, qualora, ad esempio in corrispondenza di uno scarico anomalo, si renda necessario eseguire dei controlli allo scarico di utenze prettamente domestiche (utenze civili), si chiede se dovrà essere verificata la corrispondenza ai limiti previsti dalla Tab. 3 –scarico in rete fognaria- dell'All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 o a quelli della Tabella di cui alla lettera e.3) del comma 1 dell'art. 34 del PTA/2009.</p> <p>RISPOSTA: Il range di pH (7,5 – 8,5) presente nella tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) non è una novità del PTA, ma è stato ripreso dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) del 1989. Si concorda peraltro con il fatto che il range di pH presente all'art. 34 del PTA è eccessivamente restrittivo, soprattutto se confrontato con la normativa nazionale. Si propone quindi un aumento del range di pH nell'art. 34 in modo tale da farlo coincidere con quello stabilito dal D.Lgs 152/2006, parte III, all. 5, tabella 3, ossia 5,5 – 9,5.</p> <p>Inoltre, per una piena concordanza, per i parametri comuni, tra la tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA e la tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'all. 5, parte III del D.Lgs. 152/2006, si propone di eliminare il parametro N totale dalla tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, non presente in tab. 3 all. 5 alla parte III del 152/06, e di inserire al suo posto il parametro "azoto nitrico come N", con il relativo limite di 30 mg/L, come in</p>
Temperatura	30°C																																									
pH	7,5 ÷ 8,5																																									
Solidi sospesi	200 mg/L																																									
COD	500 mg/L																																									
BOD ₅	250 mg/L																																									
N totale	80 mg/L																																									
N ammoniacale	30 mg/L																																									
P totale	10 mg/L																																									
Tensioattivi	4 mg/L																																									
Oli e grassi	40 mg/L																																									
Temperatura	30°C																																									
pH	5,5 ÷ 9,5																																									
Solidi sospesi	200 mg/L																																									
COD	500 mg/L																																									
BOD ₅	250 mg/L																																									
Azoto Nitrico come N	30 mg/L																																									
Azoto ammoniacale come NH ₄	30 mg/L																																									
P totale	10 mg/L																																									
Tensioattivi	4 mg/L																																									
Oli e grassi	40 mg/L																																									

o

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 per gli insediamenti elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore o uguale a 50 A.E. (omissis)</p>	<p>superficiali, oppure i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 allegato C (tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006) integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi sul suolo.</p> <p>2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 per gli insediamenti elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 A.E. (omissis)</p>	<p>tab. 3 all. 5 parte III al 152/06. Al medesimo fine, come modifica d'ufficio il parametro azoto ammoniacale si intende espresso come NH₄ (e non come N), come in tab. 3 all.5 parte III al 152/06. Infine occorre chiarire, in particolare, i limiti da rispettare nel caso in cui un insediamento, il cui scarico è "candidato" ad essere assimilabile a un domestico, scarichi in pubblica fognatura.</p> <p>OSS. PROVINCIA DI TREVISO: Occorre indicare una potenzialità inferiore (e non anche uguale) a 50 AE, per omogeneità con quanto indicato all'art. 21.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 37 – Acque reflue industriali</p> <p>3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo.</p>	<p>Art. 37 – Acque reflue industriali</p> <p>3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo. Il rispetto di tale disposizione può essere conseguito mediante apposito programma di adeguamento predisposto dal titolare dello scarico. Tale programma è soggetto all'approvazione dell'Ente preposto all'autorizzazione allo scarico, che potrà stabilire tempi e modalità di attuazione del programma stesso. La dimostrazione del rispetto del programma è a carico del titolare dello scarico; in caso di mancato rispetto, l'Ente di controllo potrà dichiarare decaduta l'autorizzazione allo scarico.</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Il convogliamento in acque superficiali o in fognatura, o il riutilizzo, non sono operazioni di breve attuazione. E' necessario perciò un cronogramma.</p>
<p>Art. 38 – Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</p> <p>2. Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C.</p>	<p>Art. 38 – Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</p> <p>2. Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2014; in seguito la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri, e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Si preveda la possibilità di deroga al divieto da parte del Gestore della rete fognaria di stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, in presenza di sfioratori di piena, nel caso in cui negli scarichi industriali non vi sia la presenza delle seguenti sostanze pericolose indicate nella Tab. 5 All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006: Ni, Hg, Cd, As, Pb, Cu, Cr VI. In ogni caso, si propone la possibilità di concedere deroghe quando vi sia l'accertamento dell'impossibilità tecnica di effettuare gli adeguamenti, o nel caso in cui gli oneri economici connessi agli interventi siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali. In tale seconda ipotesi, si chiede di precisare ai soggetti gestori gli elementi di parametrizzazione collegati alla eccessiva onerosità. Tale proposta mira a far fronte ai numerosi casi in cui l'applicazione della norma risulta impossibile da realizzare dal punto di vista tecnico/logistico (si pensi ai casi in cui ogni autorizzazione urbanistica connessa alla realizzazione dei depuratori sia</p>

o

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
	<p>l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di immissioni di punta, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, dello spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti, della situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati. Sempre nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, la deroga di cui sopra è sempre ammessa nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione.</p>	<p>impossibile) oppure sia eccessivamente onerosa per l'impresa. La modifica mira pertanto a far salve queste ipotesi dall'applicazione della norma, sempre che le sostanze presenti negli scarichi non arrechino effettivi pregiudizi ambientali. E' il caso delle tante imprese del settore agroalimentare, con particolare riferimento alla lavorazione di frutta o prodotti vegetali, le quali per un verso e nella quasi totalità dei casi, presentano negli scarichi sostanze non pregiudizievoli per l'ambiente e per un altro a causa della loro collocazione urbanistica sono impossibilitati ad ottenere le relative autorizzazioni.</p> <p>RISPOSTA: Si accoglie l'osservazione e si propone di modificare il comma 2 dell'art. 38 come indicato nella seconda colonna.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</p> <p>1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:</p> <p>a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;</p> <p>b) lavorazioni;</p> <p>c) ogni altra attività o circostanza,</p> <p>che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia;</p>	<p>Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</p> <p>1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:</p> <p>a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;</p> <p>b) lavorazioni;</p> <p>c) ogni altra attività o circostanza,</p> <p>che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall' articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: Si chiede di specificare nel provvedimento che ove vengono citate le sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, le stesse coincidano con quelle tassativamente elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Gli adempimenti contenuti nella prima parte del comma 1 dell'art. 39 delle NTA sono previsti solo se si riscontra il dilavamento delle sostanze pericolose espressamente elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. La procedura indicata nella seconda parte del comma 1 prevede che il soggetto che a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta debba valutare in apposita relazione se si verifica il dilavamento delle "sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente"; qualora queste ultime non coincidessero con quelle riportate nelle suddette tabelle si verificherebbe l'impossibilità da parte del soggetto stesso di effettuare la verifica in oggetto, non potendo contare su un'elencazione certa e pienamente definita delle sostanze cui fare riferimento.</p> <p>Un'interpretazione diversa da quella proposta, oltre a non mettere nella condizione le imprese di capire se e a quali adempimenti sono assoggettate, assegna alle Province e ad ARPAV un'incondizionata discrezionalità nell'individuare le sostanze che a loro parere risultano essere "pregiudizievoli per l'ambiente", di fatto ampliando a proprio piacimento il campo di applicazione della norma, che verrebbe attuata in maniera diversificata sul territorio a seconda delle diverse interpretazioni date.</p> <p>RISPOSTA Si accoglie con precisazioni. Le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, pur costituendo</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.</p>	<p>competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.</p> <p>Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidi sospesi totali, se essi superano il valore di 80 mg/L; • COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore di 160 mg/L; • Idrocarburi totali, se essi superano il valore di 5 mg/L. <p>Resta fermo quanto specificato nel comma 5.</p>	<p>le principali e più comuni sostanze pericolose, <u>non sono certamente le sole sostanze a creare pregiudizi ambientali ai corpi idrici.</u></p> <p>Si ritiene che, anche dall'esame di recenti studi effettuati sulle acque meteoriche di dilavamento*, anche il parametro "Solidi sospesi totali" svolga una parte non indifferente nel causare l'inquinamento dei corpi idrici, e che quindi debba essere un parametro da prendere in considerazione nella valutazione della necessità del trattamento e dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento. Questo anche perché tale parametro, oltre ad essere pregiudizievole al di sopra di una certa concentrazione (indipendentemente dalle sostanze pericolose che può "inglobare"), come evidenziato da recenti studi*, mostra una <u>buona correlazione</u> con vari parametri, <u>non solo</u> quelli evidenziati nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, ma anche con COD, nutrienti e altre sostanze pericolose persistenti non incluse nelle tabelle 3/A e 5. Non essendo tuttavia i "solidi sospesi totali" una sostanza considerata "pericolosa" di per sé, si ritiene di stabilire un limite per questo parametro, individuato in 80 mg/L, oltre il quale è obbligatorio il trattamento e l'autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento. Tale limite è giustificato in quanto è pari al valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06) ed è inoltre coerente con i valori di solidi sospesi effettivamente riscontrati in vari punti di campionamento situati in luoghi diversificati nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia, nell'ambito di studi* all'uopo effettuati: in circa due terzi delle stazioni considerate i SST superavano il valore di 80 mg/L.</p> <p>Si ritiene inoltre che il parametro COD debba essere considerato in determinate tipologie di aziende nei</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
		<p>cui piazzali possono essere presenti in misura maggiore sostanze organiche, quali ad esempio gli impianti di trattamento rifiuti, le concerie, le cartiere ed i macelli. Anche per questo parametro si ritiene di stabilire un limite, individuato in 160 mg/L, oltre il quale sono obbligatori il trattamento e l'autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento. Tale limite è pari al valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06).</p> <p>Si ritiene infine di prendere in considerazione anche il parametro "Idrocarburi totali" in quanto esso è potenzialmente presente nelle acque meteoriche di dilavamento di parcheggi e piazzali e può comprendere gli "Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" presenti in tabella 3 allegato C del Piano di tutela delle acque (tabella 5 all. 5 alla parte III del d.lgs 152/06). Anche per questo parametro si ritiene di stabilire un limite, individuato in 5 mg/L, oltre il quale sono obbligatori il trattamento e l'autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento. Tale limite è pari al valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06).</p>
<p>3. Nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²; c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il 	<p>3. Nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²; c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il 	<p>OSS. CONFINDUSTRIA: Le motivazioni della richiesta di modifica del comma sono simili a quelle relative al comma 1.</p> <p><u>RISPOSTA:</u> Al comma 3 dell'art. 39 sono eliminate le parole "sono riconducibili alle acque reflue industriali"; le parole "dello scarico" sono sostituite dalle parole "del loro scarico"; dopo le parole "soggetto al rilascio dell'autorizzazione" sono aggiunte le parole "prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006"; dopo le parole "a seconda dei casi" sono aggiunte le parole ", di cui alle tabelle 3 o 4, a</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
<p>dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;</p> <p>e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;</p> <p>le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.</p>	<p>dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;</p> <p>e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;</p> <p>le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali</p>	<p>seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5".</p> <p>Inoltre, riguardo al comma 3, lettera d), è emersa una perplessità circa una possibile arbitrarietà nell'interpretazione dell'"analogia" di cui tratta la lettera d), nonostante le Linee Guida applicative (DGR n. 80 del 27/1/11) chiariscano il significato di tale analogia e quindi dei casi ai quali applicare la disposizione in questione.</p> <p>Pertanto, al fine di rendere più chiaramente applicabile, a livello normativo e non solo di "linea guida", quanto specificato nel comma 3, lettera d) e nella corrispondente parte delle Linee Guida, si propone, al comma 3 lettera d), di eliminare le parole "o analoghe" e di inserire dopo le parole "aree intermodali," le parole "<i>nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1</i>".</p> <p>OSS. PERITO S. FANTE E SOCIETA' ARTELIA PER CONTO DI SHELL: Si fa presente che oggi sono molto diffusi i sistemi di trattamento in continuo delle acque di pioggia, in particolare per i distributori di carburanti, e si specifica che in questo caso non è necessario uno stoccaggio delle acque di prima pioggia mediante un bacino a tenuta. Pertanto si propone di inserire all'art. 39 un richiamo al trattamento in continuo e in tal caso alla non obbligatorietà dello stoccaggio delle acque di prima pioggia.</p> <p>Da indagini successive si è appurato che i sistemi di trattamento in continuo delle acque di pioggia sono diffusi anche nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in altri Stati dell'Unione Europea.</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
	<p>casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.</p> <p>Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.</p> <p>Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.</p>	<p>Si richiama l'opportunità di ribadire anche nel testo del Piano la possibilità di frazionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche anche per i casi di cui al comma 3 (possibilità peraltro già prevista a livello di Linee Guida) oltre che per i casi del comma 1.</p> <p>RISPOSTA: Si accoglie l'osservazione e si procede con la proposta di modifica. Conseguentemente si modifica la frase riguardante le acque di seconda pioggia, che nel caso di trattamento in continuo (ed anche in altri casi, secondo la volontà del titolare della superficie) possono essere trattate e autorizzate allo scarico.</p>
<p>4. (omissis) Le superfici interessate da dilavamento si sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.</p>	<p>4. (omissis) Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.</p>	<p>OSS. CONFINDUSTRIA: Similmente a quanto richiesto per i commi 1 e 3, si elimina la riconducibilità alle acque reflue industriali e la si sostituisce con la mera necessità di trattamento e autorizzazione allo scarico.</p> <p>MODIFICA D'UFFICIO: Al comma 4 dell'art. 39 correggere un errore materiale: <u>nell'ultima frase</u> del comma 4 sostituire le parole "si sostanze pericolose" con le parole "di sostanze pericolose".</p>
<p>5. (omissis) ... di disoleazione della acque ivi convogliate</p>	<p>5. (omissis) ... di disoleazione delle acque ivi convogliate</p>	<p>MODIFICA D'UFFICIO: Al comma 5 dell'art. 39 correggere un errore materiale: nell'ultima frase del comma 5 sostituire le parole "della acque" con le parole "delle acque".</p>
<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano</p>	<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di</p>	<p>OSSERV. CONFINDUSTRIA: In sede di riunione del Tavolo Tecnico di Semplificazione tra Regione e Confindustria Veneto è stato proposto di concedere una proroga al tempo di adeguamento per i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, vista l'impossibilità tecnica a</p>

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio																														
	quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2014.	raggiungere gli obiettivi previsti entro l'8/12/2012.																														
Comma 16 non presente	16. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.	OSSERVAZIONE DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA: Si propone di aggiungere il comma 16 a fianco indicato al fine di regolamentare la situazione particolare e specifica che si verifica in presenza del Progetto Integrato Fusina.																														
ALLEGATI																																
ALLEGATO A: Tabella 1:	ALLEGATO A: Tabella 1:	OSSERV. PROVINCIA DI VENEZIA: per i parametri																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero parametro</th> <th>Parametri (media pond. a 24 ore)</th> <th>Unità di misura</th> <th>(omissis)</th> <th>Limiti colonna E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>Azoto nitroso (come N)</td> <td>mg/L</td> <td></td> <td>2 (14)</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Azoto nitrico (come N)</td> <td>mg/L</td> <td></td> <td>50 (14)</td> </tr> </tbody> </table>	Numero parametro	Parametri (media pond. a 24 ore)	Unità di misura	(omissis)	Limiti colonna E	34	Azoto nitroso (come N)	mg/L		2 (14)	35	Azoto nitrico (come N)	mg/L		50 (14)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero parametro</th> <th>Parametri (media pond. a 24 ore)</th> <th>Unità di misura</th> <th>(omissis)</th> <th>Limiti colonna E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>Azoto nitroso come N (tranne la colonna E)</td> <td>mg/L</td> <td>(omissis)</td> <td>2 come NO₂⁻ (14)</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Azoto nitrico come N (tranne la colonna E)</td> <td>mg/L</td> <td>(omissis)</td> <td>50 come NO₃⁻ (14)</td> </tr> </tbody> </table>	Numero parametro	Parametri (media pond. a 24 ore)	Unità di misura	(omissis)	Limiti colonna E	34	Azoto nitroso come N (tranne la colonna E)	mg/L	(omissis)	2 come NO ₂ ⁻ (14)	35	Azoto nitrico come N (tranne la colonna E)	mg/L	(omissis)	50 come NO ₃ ⁻ (14)	<p>34 e 35 della colonna E, nel PTA approvato, sono riportati i limiti di emissione 2 mg/L come N e 50 mg/L come N, mentre gli stessi valori per i due parametri nella colonna "mare" della tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 e della colonna M₁ della tabella 2 allegata alle norme di attuazione del P.R.R.A. - non più vigenti - sono riferiti rispettivamente a NO₂⁻ e a NO₃⁻ con valori quindi rispettivamente circa 3,28 e circa 4,43 volte più restrittivi rispetto ai limiti di emissione riportati nella colonna E per i due parametri indicati.</p> <p>RISPOSTA: Si accoglie. Al fine di mantenere lo stesso livello di protezione ambientale in vigore in precedenza, si specifica pertanto che i limiti di colonna E per i parametri azoto nitroso e nitrico sono espressi rispettivamente come NO₂⁻ e NO₃⁻.</p>
Numero parametro	Parametri (media pond. a 24 ore)	Unità di misura	(omissis)	Limiti colonna E																												
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L		2 (14)																												
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L		50 (14)																												
Numero parametro	Parametri (media pond. a 24 ore)	Unità di misura	(omissis)	Limiti colonna E																												
34	Azoto nitroso come N (tranne la colonna E)	mg/L	(omissis)	2 come NO ₂ ⁻ (14)																												
35	Azoto nitrico come N (tranne la colonna E)	mg/L	(omissis)	50 come NO ₃ ⁻ (14)																												
ALLEGATO B: Limiti per gli scarichi industriali – Tab. 1	ALLEGATO B: Limiti per gli scarichi industriali – Tab. 1	MODIFICA D'UFFICIO: Ai fini di garantire una																														
* Parametri corrispondenti alla Tabella 5, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza.	* Parametri corrispondenti alla Tabella 5, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte terza (tabella 3 allegato C delle presenti norme tecniche). Per quanto riguarda gli idrocarburi totali, essi comprendono il parametro "Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera"	corrispondenza più piena possibile tra i parametri della tabella 1 allegato B (tab. 3 all. 5 alla parte III del 152/06) e quelli della tabella 3 all. C (tab. 5 all. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06), si ritiene opportuno precisare, alla nota *, che gli "Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" di cui																														

○

Testo approvato con DCR n. 107 del 5-11-09	Testo modificato a seguito delle proposte di modifica accolte, e delle modifiche d'ufficio	Istruttoria osservazioni-proposte di modifica e modifiche d'ufficio
	<i>persistenti” di cui alla tabella 5, allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza (tabella 3 allegato C delle presenti norme tecniche)</i>	alla tab. 5, all. 5 al D.Lgs. n. 152/2006, parte terza (tab. 3 allegato C delle norme tecniche) sono una parte degli “Idrocarburi totali” indicati nella tab. 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte III del 152/06).
ALLEGATO B: Limiti per gli scarichi industriali – Tab. 1 ** (omissis) ... gestore del servizio idrico integrato ad approvati dall'amministrazione pubblica ...	ALLEGATO B: Limiti per gli scarichi industriali – Tab. 1 ** (omissis) ... gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'amministrazione pubblica ...	MODIFICA D'UFFICIO: Alla nota ** alla tabella 1 correggere un errore materiale: sostituire le parole “ad approvati dall'amministrazione pubblica” con le parole “ed approvati dall'amministrazione pubblica”.